

## **Convenzione 10-06-1958 Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere**

### **Art. I**

1. La presente Convenzione si applica al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze arbitrali che sono rese nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sono richiesti e che concernono controversie tra persone fisiche o giuridiche. Essa si applica altresì alle sentenze arbitrali che non sono considerate come sentenze nazionali nello Stato in cui il loro riconoscimento e la loro esecuzione sono richiesti.

2. Per "sentenze arbitrali" si intendono non soltanto le sentenze rese dagli arbitri nominati per casi determinati ma anche quelle rese dagli organismi permanenti di arbitrato ai quali le parti si siano sottoposte.

3. Al momento di firmare o di ratificare la presente Convenzione, di aderirvi o di effettuare la notificazione di estensione prevista dall'articolo X, ogni Stato potrà, sulla base della reciprocità, dichiarare che esso applicherà la Convenzione al riconoscimento ed all'esecuzione delle sole sentenze rese sul territorio di un altro Stato contraente. Esso potrà anche dichiarare che applicherà la Convenzione unicamente alle controversie scaturite da rapporti di diritto, contrattuali o non contrattuali, che sono considerati come commerciali dalla propria legislazione nazionale.

### **Art. II**

1. Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta con la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune controversie insorte o che potrebbero insorgere tra di esse in merito ad un determinato rapporto di diritto, contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettibile di essere risolta mediante arbitrato.

2. Per "convenzione scritta" si intende una clausola compromissoria inserita in un contratto o un compromesso, firmato dalle parti o contenuto in uno scambio di lettere o di telegrammi.

3. Il tribunale di uno Stato contraente, investito di una lite su di una questione in merito alla quale le parti hanno stipulato una convenzione nel senso precisato di questo articolo, rinvierà le parti all'arbitrato, su richiesta di una di esse, a meno che non accerti che detta convenzione è caducata, inoperante o non suscettibile di applicazione.

### **Art. III**

1. Ciascuno Stato contraente riconoscerà l'autorità di una sentenza arbitrale ed accorderà l'esecuzione di tale sentenza in conformità delle norme di procedura vigenti nel territorio in cui la sentenza è invocata, alle condizioni stabilite negli articoli seguenti. Per il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze arbitrali alle quali si applica la presente Convenzione, non saranno imposte condizioni sensibilmente più rigorose né spese di giustizia notevolmente più elevate di quelle imposte per il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze arbitrali nazionali.

### **Art. IV**

1. Per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di cui al precedente articolo, la parte che richiede il riconoscimento e l'esecuzione deve produrre, unitamente alla domanda:

- a) l'originale debitamente autenticato della sentenza o una copia dell'originale che ottemperi alle condizioni richieste per la sua autenticità;
- b) l'originale della convenzione di cui all'articolo II o una copia che ottemperi alle condizioni richieste per la sua autenticità.

2. Se detta sentenza o detta convenzione non è redatta in una lingua ufficiale del Paese in cui la sentenza è invocata, la parte che domanda il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve produrre una traduzione di questi documenti in tale lingua. La traduzione deve essere certificata conforme da un traduttore ufficiale o da un traduttore giuridico o da un agente diplomatico o consolare.

## **Art. V**

1. Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza possono essere rifiutati, su istanza della parte contro la quale la sentenza è fatta valere solo se tale parte fornisce la prova alla competente autorità del Paese in cui vengono domandati il riconoscimento e l'esecuzione:

- a) che le parti alla convenzione di cui all'articolo II erano, in virtù della legge ad esse applicabile, colpite da incapacità, o che detta convenzione non è valida in virtù della legge alla quale le parti l'hanno assoggettata o, in mancanza di una indicazione al riguardo, in virtù della legge del Paese in cui la sentenza è stata resa; oppure
- b) che la parte contro la quale la sentenza è invocata non è stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o della procedura d'arbitrato, o che si è trovata nell'impossibilità, per altra ragione, di far valere le proprie ragioni; oppure
- c) che la sentenza verte su una controversia che non è contemplata dal compromesso o che non rientra nell'oggetto della clausola compromissoria, o che contiene decisioni che eccedono i limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le disposizioni della sentenza che si riferiscono a questioni sottoposte all'arbitrato possono essere dissociate da quelle che riguardano questioni non sottoposte all'arbitrato, le prime possono essere riconosciute e rese esecutive; oppure
- d) che la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura di arbitrato non è stata conforme a quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, non è stata conforme alla legge del Paese in cui l'arbitrato ha avuto luogo; oppure
- e) che la sentenza non è ancora diventata vincolante fra le parti o è stata annullata o sospesa da un'autorità competente del Paese nel quale, o secondo la legge del quale, la sentenza è stata resa.

2. Il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza arbitrale possono altresì essere rifiutati se l'autorità competente del Paese in cui il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti constata:

- a) che, secondo la legge di tale Paese, l'oggetto della controversia non è suscettibile di essere risolto mediante arbitrato; o
- b) che il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza sarebbe contrario all'ordine pubblico del Paese stesso.

## **Art. VI**

Se l'annullamento o la sospensione della sentenza è richiesta all'autorità competente citata all'articolo V, paragrafo 1, e), l'autorità davanti la quale la sentenza è invocata può, se essa lo ritiene opportuno, soprassedere a decidere sull'esecuzione della sentenza; essa può anche, su istanza della parte che richiede l'esecuzione della sentenza, ordinare all'altra parte di prestare idonee garanzie.

## **Art. VII**

1. Le disposizioni della presente Convenzione non intaccano la validità degli accordi multilaterali o bilaterali conclusi dagli Stati contraenti in materia di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze arbitrali e non privano alcuna parte interessata del diritto che le potrebbe spettare di avvalersi di una sentenza arbitrale nei modi e nei limiti ammessi dalla legislazione o dai trattati del Paese in cui la sentenza è invocata.

2. Il Protocollo di Ginevra del 1923 relativo alle clausole d'arbitrato e la Convenzione di Ginevra del 1927 per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere cesseranno di produrre i loro effetti tra gli Stati contraenti dal giorno, e nella misura, in cui essi risulteranno vincolati dalla presente Convenzione.

## **Art. VIII**

1. La presente Convenzione è aperta fino al 31 dicembre 1958 alla firma degli Stati membri delle Nazioni Unite, come pure di ciascun altro Stato che sia, o che divenga in seguito, membro di una o più istituzioni specializzate delle Nazioni Unite oppure parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, o che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. La presente Convenzione deve essere ratificata e gli strumenti di ratifica devono essere depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

## **Art. IX**

1. Tutti gli Stati menzionati all'articolo VIII possono aderire alla presente Convenzione.

2. L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

## **Art. X**

1. Ogni Stato può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutti i territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o solo ad uno o alcuni di essi. Questa dichiarazione produce i suoi effetti dal momento dell'entrata in vigore della Convenzione per tale Stato.

2. Successivamente, ogni estensione di questa natura deve essere fatta mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e produrrà i suoi effetti a partire dal novantesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notificazione o dalla data di entrata in vigore della Convenzione per detto Stato, se quest'ultima è posteriore .

3. Per quanto riguarda i territori ai quali la presente Convenzione non si applica alla data della firma, della ratifica o dell'adesione, ciascuno Stato interessato esaminerà la possibilità di prendere le

debite misure per estendere la Convenzione a tali territori, sotto riserva, ove motivi costituzionali lo esigano, dell'assenso dei governi di questi territori.

## **Art. XI**

Le disposizioni seguenti si applicheranno agli Stati federali o non unitari:

- a) per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione che rientrano nella competenza legislativa dell'autorità federale, gli obblighi del governo federale saranno uguali a quelli degli Stati contraenti che non sono Stati federali;
- b) per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione che rientrano nella competenza legislativa di ciascuno degli Stati o delle province costituenti, i quali, in virtù del sistema costituzionale della federazione, non sono tenuti a prendere misure legislative, il governo federale porterà il più presto possibile, e con suo parere favorevole, detti articoli a conoscenza delle competenti autorità degli Stati o province costituenti;
- c) ogni Stato federale, parte alla presente Convenzione, comunicherà, a seguito della richiesta di qualsiasi altro Stato contraente che gli sia stata trasmessa per il tramite del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, una relazione sulla legislazione e sulla prassi in vigore nella federazione e nelle sue unità costituenti, per quanto riguarda tale o tal altra disposizione della Convenzione, indicando la misura in cui, attraverso l'attività legislativa o di altra natura, è stato dato effetto a detta disposizione.

## **Art. XII**

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del terzo strumento di ratifica o di adesione.
2. Nei confronti di ciascuno degli Stati che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del terzo strumento di ratifica o di adesione, essa entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

## **Art. XIII**

1. Ciascuno Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione con notificazione scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto dopo un anno dalla data in cui il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto tale notificazione.
2. Ciascuno Stato che avrà fatto una dichiarazione o una notificazione in conformità dell'articolo X potrà notificare successivamente al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che la Convenzione cesserà di applicarsi al territorio in questione dopo un anno dalla data in cui il Segretario generale avrà ricevuto tale notificazione.
3. La presente Convenzione resterà applicabile alle sentenze arbitrali per le quali una procedura di riconoscimento o di esecuzione sarà stata iniziata prima dell'entrata in vigore della denuncia.

## **Art. XIV**

Uno Stato contraente può avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione nei confronti di altri Stati contraenti soltanto nella misura in cui esso stesso è tenuto ad applicare questa Convenzione.

### **Art. XV**

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati citati all'articolo VIII:

- a) le firme e ratifiche di cui all'articolo VIII;
- b) le adesioni di cui all'articolo IX;
- c) le dichiarazioni e notificazioni di cui agli articoli I, X e XI;
- d) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell'articolo XII;
- e) le denunce e notificazioni di cui all'articolo XIII.

### **Art. XVI**

1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite rimetterà una copia certificata conforme della presente Convenzione agli Stati menzionati nell'articolo VIII.